

ATTO DD 10/A1906A/2025**DEL 20/01/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

OGGETTO: D.lgs 152/2006, articolo 25, comma 5. DGR 55-2851 del 7 novembre 2011. Proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGR 18 aprile 2016, n. 8-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022, e proroga autorizzativa, ai sensi della L.R. 23/2016 per il progetto di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e Buona nel Comune di Alessandria.

Premesso che:

il progetto di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e Buona nel Comune di Alessandria, presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale DGR 18 aprile 2016, n. 8-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022, secondo la quale “il giudizio di compatibilità ambientale, per i lavori di riqualificazione ambientale dell'area di cava in località C.na Clara e Buona nel Comune di Alessandria (AL)”, ha efficacia fino al 11.12.2024;
l'autorizzazione ultima ex l.r. 23/2016 è stata rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, n. 459/A1906A/2022 del 07/12/2022, con scadenza al 11.12.2024;

Preso atto che:

il proponente con nota prot. n. 00014631 del 27/11/2024 ha presentato l'istanza di proroga del provvedimento di VIA della durata di anni 1, relativa al progetto di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e Buona nel Comune di Alessandria, trasmettendo gli elementi informativi richiesti nella DGR Piemonte n. 55 del 07.11.2011;

Il proponente con nota prot. n.00014190 del 15/11/2024 ha richiesto contestualmente la proroga autorizzativa, ai sensi della L.R. 23/2016, per il completamento del progetto di riqualificazione ambientale della cava C.na Clara e Buona. La suddetta proroga prevede di estendere di un ulteriore anno oltre l'attuale scadenza fissata al 11.12.2024 la validità dell'autorizzazione di cava, senza variazioni rispetto al progetto di riqualificazione ambientale a seguito di Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui alla DGR 18 aprile 2016, n. 8-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022;

contestualmente alla domanda di proroga il proponente ha richiesto lo svincolo delle fidejussioni inerenti il



completamento del recupero morfologico con la stesa dello strato di coltivo a meno dell'area demaniale, lo svincolo delle fidejussioni inerenti al recupero ambientale delle aree destinate a bosco mesofilo (aree D1 e D2) e bosco igrofilo (area D3), lo svincolo delle fidejussioni e la restituzione anticipata delle aree a destinazione agricola come da richieste dalla proprietà al fine di consentirne l'immediata coltivazione; risulta agli atti, allegata all'istanza, dichiarazione delle proprietà circa la volontà di riprendere la disponibilità dei terreni nello stato di fatto attuale - esclusa la porzione del mappale 11 F 272 in cui insisteva il lago di cava- al fine di poter riavviare l'attività agricola;

l'area di intervento, antecedentemente all'inizio dei lavori di abbancamento, era caratterizzata da due depressioni derivanti da pregresse attività estrattive, una in asciutta posta a Nord ed una con presenza di falda affiorante a Sud; sia la fossa in asciutta sia la fascia circostante il lago di cava erano interessate da vegetazione arboreo-arbustiva in evoluzione oltre che da impianti arborei in filare legati alla pregressa attività estrattiva. Notevoli erano gli aspetti di artificializzazione, tra cui:

- fenomeni di compromissione ed aree contaminate, derivanti dall'utilizzo di una parte dell'area quale discarica di rifiuti inerti e quale luogo di conferimento, in occasione della situazione di emergenza connessa con l'alluvione della città di Alessandria nel 1994;
- presenza di manufatti ed impianti connessi alle pregresse attività estrattive e non smantellati al momento della chiusura delle attività;
- presenza di estesi e consolidati fenomeni di erosione, in evoluzione, con taglio sia in entrata sia in uscita del setto che separa il lago di cava dall'alveo attivo del fiume Bormida.

La configurazione allo stato attuale del sito di cava vede le attività di messa in sicurezza idraulica del sito completate con la realizzazione delle scogliere di protezione in corrispondenza dei due tagli di meandro adiacenti al lago di cava.

In relazione all'avanzamento delle attività di abbancamento sviluppatasi dal momento del subentro sino allo stato attuale, sulla base dei rilievi di stato di fatto (aggiornamento settembre 2024), risultano abbancati circa 1.630.000 m3 complessivi (in falda e fuori falda). A tal riguardo, occorre sottolineare che i conferimenti di terre e rocce da scavo nella fossa di cava in asciutta (bacino settentrionale) e nel lago di cava (bacino meridionale) sono stati ultimati e si è proceduto alla stesa del terreno vegetale su tutta la fossa di cava e su quasi tutta l'area del lago di cava ad eccezione nella sua estrema porzione orientale, ove è ancora presente una duna di materiale vegetale per la quale si procederà alla stesa solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione di occupazione dell'area demaniale;

Considerato che:

in data 6.11.2024 è stato effettuato un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi con la realizzazione di numero 4 sondaggi esplorativi eseguiti nell'area a destinazione agricola, nell'area ex viabilità all'interno dell'area di cava e nell'ex area occupata dal lago; per tutti i sondaggi si è constatato il rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzativo; si è preso atto della sostituzione delle fallanze sull'area oggetto dei lavori compensativi realizzati con piantumazione arboree-arbustive, evidenziando che risulta ultimato il periodo di tre anni prescritto per le cure colturali;

in data 09.01.2025 si è riunito l'Organo tecnico regionale per la disamina della richiesta di proroga della durata di anni uno del provvedimento di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale DGR 18 aprile 2016, n. 8-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022, secondo la quale il giudizio di compatibilità ambientale, per i lavori di riqualificazione ambientale dell'area di cava in località C.na Clara e Buona nel Comune di Alessandria (AL), ha efficacia fino al 11.12.2024;

sono stati sentiti tutti i partecipanti all'Organo Tecnico per i pareri e/o contributi di competenza e la Direzione Ambiente Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale ha espresso parere favorevole mantenendo la validità di tutte le condizioni ambientali precedentemente dettate.

l'Organo tecnico regionale richiamata la D.G.R. n. 55-2851 del 07.11.2011, "Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di V.I.A. di competenza regionale. Indicazioni

procedurali e definizione dei termini di conclusione del provvedimento amministrativo”, preso atto che il progetto si trova in stato avanzato e risulta conforme al progetto autorizzato ed al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla la DGR del 18 aprile 2016, n. 8-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022, ha ritenuto di proseguire l’iter autorizzativo senza ulteriori fasi procedurali.

Richiamato che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all’articolo 25, comma 5, dispone che: "il provvedimento di VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente”;

con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale, secondo le quali, in particolare, è possibile per il proponente di presentare, in corso d’opera, motivata richiesta di proroga del predetto termine del giudizio di VIA prima della scadenza dell’atto, fissando il termine di durata del procedimento per il rilascio del provvedimento di proroga in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.

Dato atto che:

dall’istruttoria del Settore “Polizia Mineraria, Cave e Miniere” della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, come da documentazione agli atti, e dalle risultanze e da tutti gli approfondimenti svolti dall’Organo tecnico regionale è emerso che le condizioni ambientali al contorno dell’area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali;

il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all’adozione dell’originario provvedimento;

la documentazione presentata attesta l’avanzato stato del recupero morfologico ed ambientale della cava in località C.na Clara e Buona nel Comune di Alessandria, ed è quindi stata richiesta la proroga dell’efficacia del Giudizio di Compatibilità ambientale rilasciato con DGR del 18 aprile 2016, n. 8,-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022 per un anno oltre l’attuale scadenza fissata al 11.12.2024, al fine di portare a compimento il recupero ambientale della cava C.na Clara e Buona;

dopo ampia disamina della documentazione presentata dal proponente e tenuto quindi conto della priorità dell’opera pubblica, l’Organo Tecnico Regionale ha espresso all’unanimità un parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA fino al 11 dicembre 2025, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel procedimento di VIA di cui alla la DGR del 18 aprile 2016, n. 8-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022, da autorizzare con Determinazione dirigenziale comprensiva della proroga ex l.r. 23/2016 con uguale scadenza.

ai sensi dell’art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019 il Consorzio COCIV, tenuto conto dei lavori di recupero morfologico ed ambientale già eseguiti e della vigente certificazione EMAS, è tenuto a presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere una fideiussione sostitutiva di quella in essere pari a € 746.650 (euro settecentoquarantaseimilaseicentocinquanta/00). La polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’atto e l’autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell’accettazione della suddetta polizza;

Visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- l'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);
- la D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 "Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale online";
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2024-2026;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
- la DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la D.G.R. 29 marzo 2024, n. 14-8374 "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)...";
- la D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851 "Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo";
- la D.G.R. n. 8-3161/2016 del 18 aprile 2016 e la successiva D.G.R. di proroga del giudizio di Via del 28 luglio 2020, n. 7-1746;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di prendere atto degli esiti istruttori di cui in premessa, favorevoli ad accogliere l'istanza prot. n.00014190 del 15/11/2024, presentata dal Consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale condizionato, di cui alla la DGR del 18 aprile 2016, n. 8-3161, successiva DGR n. 7-1746 del 28/07/2020 e in ultima DGR n.102-6095 del 25/11/2022,, per il progetto di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e Buona nel Comune di Alessandria, per anni 1 (uno) con scadenza 11 dicembre 2025, di autorizzare la proroga ex l.r. 23/2016 con scadenza 11 dicembre 2025 alle stesse condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale del Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale DD 459/A1906A/2022 del 07/12/2022;

la fideiussione sostitutiva di quella in essere, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, deve essere pari a € 746.650 (euro

settecentoquarantaseimilaseicentocinquanta/00). La polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente, ai soggetti coinvolti nella procedura di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale, al comune e alla provincia di Alessandria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini